



STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

1. E' costituita l'Associazione denominata "**Gruppo Sportivo Parrocchiale Oratorio S. Filippo Neri - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**"; enunciabile anche: "G.S.P. Oratorio S. Filippo Neri A.S.D.". L'Associazione, in quanto non riconosciuta, è disciplinata dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile e dal presente statuto.

Articolo 2 - Logo e Colori sociali

Il Logo è raffigurato da un cuore stilizzato. I colori sociali sono il Blu e il Rosso.

Articolo 3 - Sede

La sede legale dell'Associazione è a Castel San Giovanni (PC) c/o Oratorio San Filippo Neri, Via Gazzotti, n.1.

Articolo 4 - Durata e Scopo

L'Associazione è diretta emanazione del progetto educativo del circolo culturale e sportivo parrocchiale Oratorio San Filippo Neri, ne rispecchia i valori e gli ideali in linea con quanto previsto dal progetto educativo dell'Oratorio San Filippo Neri. Ha natura apartitica, ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

L'associazione aderisce alla Federazione Italiana Gioco Calcio, della quale riconosce lo Statuto e i Regolamenti. L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi.

L'Associazione ha per oggetto esclusivo l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione di squadre nella disciplina sportiva calcistica, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della medesima attività sportiva, nonché la promozione e lo svolgimento dell'attività calcistica in genere, attraverso la partecipazione a campionati e l'organizzazione di gare e tornei nel quadro, con le finalità e l'osservanza delle norme e delle direttive del CONI, della F.I.G.C., e dei suoi organi. Per tali fini potrà altresì ottenere in gestione campi di calcio ed altri impianti sportivi.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 5 - Associati

L'appartenenza all'Associazione è volontaria ed hanno diritto ad essere Associati coloro che, condividendo gli scopi e gli ideali dell'Associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa Associazione. Tra essi si distinguono:

a) ASSOCIATI FONDATORI—coloro che intervenendo all'atto costitutivo hanno dato vita all'Associazione; Hanno diritto di voto e di partecipazione nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria.

b) ASSOCIATI ORDINARI-Sono considerati tali coloro che aderiscono all'Associazione successivamente alla fase costitutiva;
Hanno diritto di voto e di partecipazione nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, se sono maggiorenni.

c) ASSOCIATI ONORARI - Sono considerati tali coloro che si sono distinti per benemerienze o per meriti dagli stessi acquisiti nello sport, nella cultura, nel sociale ed in particolare per la diffusione ed il sostegno dello sport per disabili visivi a tutti i livelli. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e di partecipazione nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, se sono maggiorenni.

d) Ciascun socio è titolare di uguali diritti nel rapporto associativo.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

L'atto di iscrizione comporta l'approvazione incondizionata dello Statuto Sociale.

Articolo 6 - Requisiti per l'ammissione

6.1 Per essere ammessi a far parte dell'Associazione è necessario:

- a) fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) versare, ove dovuto, l'importo della quota associativa.

6.2 L'eventuale diniego da parte del Consiglio Direttivo ad una domanda di associazione è inoppugnabile.

6.3 Il Consiglio Direttivo può esentare in modo insindacabile alcuni Associati dal versamento della quota associativa.

6.4 In caso di domande di ammissione ad Associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

6.5 Le quote non sono trasmissibili né rivalutabili, salvo *mortis causa*.

6.6 E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 7 - Diritti degli Associati

7.1 La qualifica di Associato dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nei regolamenti disposti dal Consiglio Direttivo. Gli Associati hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva al quale l'Associazione aderisce.

7.2 Possono ricoprire cariche sociali gli Associati con regolare iscrizione all'Associazione e tenuto conto di quanto riportato all'art. 17.

Articolo 8 - Cessazione del rapporto associativo

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

- a) qualora siano stati dichiarati interdetti, inabilitati ex art. 415 C.C. punti 1 e 2, ovvero coloro che riportino in sede penale una condanna che ne leda l'onorabilità;
- b) per morte;



- c) per dimissioni volontarie;
- d) per morosità, a causa del mancato pagamento della quota sociale annua. La delibera di cancellazione è decretata dal Consiglio Direttivo. Gli Associati dimissionari per morosità e che abbiano attivamente operato nell'Associazione e riammessi sono tenuti a versare tutte le quote annuali arretrate;
- e) per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'Associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento anche sportivo dell'Associazione.

La delibera di radiazione è inoppugnabile. L'Associato radiato non può più essere riproposto.

Articolo 9 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono :

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;

Ove ritenuto opportuno, l'Assemblea potrà nominare un Revisore unico o un Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 10 - Assemblea

10.1 L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti gli Associati ordinari e onorari, a ciascuno dei quali compete un solo voto.

10.2 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione, ove prevista.

10.3 Non sono ammesse deleghe di voto.

10.4 All'Assemblea degli Associati compete di:

- approvare il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
- eleggere i Componenti del Consiglio Direttivo, procedere alla loro eventuale revoca nonché deliberare l'azione di responsabilità contro i medesimi;
- nominare ove previsto il Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare in ordine alle modificazioni Statutarie e sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare su ogni altra attività di ordinaria o straordinaria amministrazione che venga proposto dal Consiglio Direttivo o sulle eventuali proposte formulate congiuntamente da almeno un decimo degli Associati.

10.5 L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo anche a seguito di domanda scritta proveniente da almeno un decimo degli Associati ai sensi dell'art. 20 del codice civile, con avviso contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno. L'Assemblea deve essere convocata con avviso affisso presso la sede sociale nonché con ogni altro mezzo idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

10.6 E' validamente costituita l'Assemblea, anche se non convocata, quando

intervengano tutti gli Associati e tutti i membri del Consiglio Direttivo.

10.7 L'Assemblea degli Associati può essere ordinaria o straordinaria e dovrà essere convocata, nei termini dianzi indicati, almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo nei centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo.

L'Assemblea può essere convocata sia in prima che in seconda convocazione nello stesso giorno. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora risulti presente la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione per qualunque sia il numero degli Associati intervenuti; delibera a maggioranza dei presenti.

Le votazioni si svolgono normalmente per alzata di mano ad eccezione delle votazioni relative al rinnovo delle cariche sociali che devono obbligatoriamente effettuarsi a scrutinio segreto.

L'Assemblea straordinaria sarà convocata quando il Consiglio Direttivo lo crederà opportuno o quando ne sia fatta richiesta almeno dalla maggioranza degli Associati aventi diritto al voto con lettera motivata. Essa delibera sui seguenti argomenti:

1. modifiche dello Statuto per le quali occorrono la presenza di almeno un terzo degli Associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti;
2. lo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno degli Associati.

10.8 Di ogni Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci.

Il verbale firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, nonché, qualora se ne ravvisasse l'opportunità, da tutti i presenti viene conservato agli atti e ogni Associato può prenderne visione.

Articolo 11 - Presidente e Vice Presidente

11.1 Il Presidente, se non nominato dall'Assemblea, è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Presiede il Consiglio Direttivo.

Spetta al Presidente:

- la rappresentanza legale della Associazione a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed alla Autorità Giudiziaria;
- l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- la convocazione dell'Assemblea degli Associati e la convocazione del Consiglio Direttivo presiedendone le riunioni;
- firmare tutti gli atti che comportino impegni finanziari o si riferiscano a movimenti di denaro;
- sovrintendere al funzionamento della segreteria dell'Associazione;
- controllare il Libro degli Associati.

11.2 Il Vice Presidente, se non nominato dall'Assemblea eletto dal Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Sostituisce il Presidente in caso

di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

11.3 Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per determinati atti o per categorie di atti e avvocati per rappresentare l'Associazione in ogni grado di giudizio. Per il miglior svolgimento dell'attività istituzionale dell'Associazione, il Presidente può, per determinate e specifiche funzioni, nominare consulenti, esperti o soggetti professionalmente qualificati e fissare i loro compensi, previo consenso del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - Segretario-Tesoriere

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Segretario-Tesoriere che dura in carica tre anni. E' rieleggibile. Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica dei pagamenti e delle riscossioni delle entrate nei limiti previsti con delega dal Consiglio Direttivo nonché della tenuta dei libri sociali e contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione.

Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dagli Associati aventi diritto fra gli Associati stessi, fatta eccezione per il Presidente dell'Oratorio San Filippo Neri di Castel San Giovanni, che riveste la carica di consigliere di diritto e che potrà farsi rappresentare da altra persona di sua fiducia. Il Consiglio è composto da cinque a



nove membri, è in carica dal momento dell'elezione e dura in carica tre anni decadendo all'elezione del successivo Consiglio Direttivo.

13.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente con semplice lettera o con ogni altro mezzo idoneo a rilasciare l'attestazione di trasmissione recante l'Ordine del Giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, spedita almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; ed ogni volta che almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare; è costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti; il voto del Presidente prevale in caso di parità.

13.3 Qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed il Presidente la riunione è valida anche se non sono state rispettate le formalità di convocazione.

13.4 Decade dalla carica il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive.

13.5 Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario fermo restando la scadenza originaria di tutto il consiglio. Qualora venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, si dovrà procedere a nuove elezioni entro trenta giorni dall'evento.

Articolo 14 - Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo delibera su tutto ciò che concerne l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- redige i regolamenti di attuazione dello Statuto e di funzionamento dell'Associazione;
- delibera sull'ammissione dei nuovi Associati;
- nomina il Presidente, il Vice Presidente, e il Segretario-Tesoriere;
- formula l'ordine del giorno dell'Assemblea degli Associati fissandone le date di convocazione;
- convoca l'Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dagli Associati come riportato nell'art. 10;
- ratifica le decisioni prese, in caso di urgenza ed estrema necessità, dal Presidente;
- determina le quote associative annuali per gli Associati;
- assume tutte le deliberazioni inerenti la gestione del personale sia dipendente che non dipendente, provvedendo in particolare alla scelta degli istruttori;
- determina i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e ne fissa le modalità di pagamento;
- adotta tutti i provvedimenti disciplinari verso gli Associati;
- delibera su eventuali convenzioni con altre Associazioni, Circoli, Aziende, Enti;
- distribuisce incarichi specifici, tecnici, organizzativi e funzionali;

– redige il bilancio annuale e l'eventuale bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione;

– cura l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria amministrazione.

Articolo 15 - Collegio dei Revisori

15.1 La gestione dell'Associazione è controllata, ove deliberato dall'Assemblea degli Associati, da un Revisore Unico o da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti dagli Associati anche fra persone non facenti parte dell'Associazione. Essi durano in carica tre anni e non devono aver rivestito la carica di Consiglieri Direttivi nel biennio antecedente la loro nomina.

15.2 I Revisori scaduti restano comunque nell'Ufficio fino a che non subentrino in carica i loro successori e potranno intervenire alle riunioni del Consiglio direttivo.

15.3 I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

15.4 Il Collegio dei Revisori deve riunirsi, di norma, almeno con cadenza trimestrale.

15.5 Delle riunioni del Collegio dei Revisori deve redigersi processo verbale che viene trascritto al pari degli accertamenti, proposte e rilievi, in apposito libro.

Articolo 16 - Gratuità delle prestazioni

In ragione delle finalità perseguite dall'Associazione tutte le cariche elettive dell'Associazione sono senza compenso, ma è ammesso, se il bilancio lo consente, il rimborso delle spese sostenute, dietro presentazione dei giustificativi fiscalmente validi.

Articolo 17 - Collaborazioni

L'Associazione potrà avvalersi, oltre che della collaborazione degli Associati, anche di quella di persone che saltuariamente vogliono mettersi a disposizione spontaneamente per la realizzazione di singole manifestazioni di interesse collettivo. Nel caso la complessità, l'entità nonché la specificità dell'attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

Articolo 18 - Incompatibilità ed esclusioni

Non possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali:

- a) coloro che non siano maggiorenni;
- b) coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- c) coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza;
- d) coloro che ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito definito dalla normativa vigente.

Articolo 19 - Esercizio sociale.

19.1 L'esercizio sociale inizia l'1 luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo. Entro il 30 ottobre di ciascun anno il consiglio direttivo deve predisporre il Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Bilancio deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.

19.2 Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Articolo 20 - Settori

L'Associazione potrà costituire dei settori sportivi che riterrà opportuni al fine del miglior perseguimento degli scopi sociali.

Articolo 21 - Clausola Compromissoria

Gli organi sociali e gli Associati si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano tra gli Associati, tra questi e gli organi dell'Associazione,



tra i componenti degli organi sociali e tra gli organi stessi con l'Associazione per motivi dipendenti dalla vita associativa.

Tutte le controversie sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, indicato dai primi due: in mancanza di intesa sul nominativo del Presidente, questi viene designato dal Presidente della Federazione Sportiva di appartenenza. Agli arbitri che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale irrituale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, comunque, per l'Associato inadempiente, la sanzione della radiazione dall'Associazione. Gli Associati, con l'accettazione dello Statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.

Articolo 22 - Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dai versamenti volontari degli Associati;
- c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a

particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti il bilancio ordinario;

d) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;

e) dalle rendite immobiliari, ove sussistano;

f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 23 - Libri dell'Associazione

Dovranno essere tenuti a cura dei rispettivi organi responsabili:

a) il libro dei verbali delle Assemblee;

b) il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;

c) il libro degli Associati;

d) ogni altro libro obbligatorio ai fini civilistici e fiscali e giuslavoristici.

Articolo 24 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C. dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad enti affini, alla Federazione o Ente Nazionale di Promozione Sportiva di appartenenza o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 N. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ovvero a fini sportivi.

Articolo 26 - Norma finale